

SENT. N° 9619/09
REP. N° 8670/09
AFC

N. Sent. Cont.

R.G. n. 47050/2005 + 47776/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Giacomo Rota, ex art. 429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Venghi come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Caminadella n. 2

- RICORRENTI -

CON

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Venghi come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Caminadella n. 2

- CONVENUTO -

CONTRO

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria Bueno Aires n. 16

- CONVENUTO -

E CONTRO

[REDACTED]

- CONVENUTO CONTUMACE -

Oggetto: accertamento del contratto di locazione ad uso transitorio, risoluzione e ripetizione dell'indebito per canone convenzionale ultralegale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia racchiude due cause riunite intentate reciprocamente dal locatore [redacted] e dai signori [redacted] da una parte avverso i conduttori [redacted] e [redacted] dall'altra e viceversa, ed ha ad oggetto il complessivo rapporto contrattuale scaturente da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 31 marzo 1998 dall'[redacted] per conto del proprietario locatore [redacted] con i conduttori [redacted] ed avente ad oggetto l'immobile sito in [redacted]

Il locatore Pandolfi ha chiesto in via principale la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori [redacted] a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione oltre che per il mancato pagamento delle spese condominiali, e la condanna di questi ultimi al pagamento del dovuto ed al rilascio dell'immobile locato, ed in via subordinata la declaratoria di cessazione degli effetti del contratto, giusta disdetta datata 2 febbraio 2004, con condanna dei conduttori [redacted] al rilascio dell'immobile locato; ha inoltre chiesto a carico dei predetti conduttori la condanna al risarcimento del danno avente ad oggetto l'otturazione di uno scarico del bagno per complessivi Euro 150,00, oltre su tale somma gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.

Il conduttore [redacted] dal canto suo ha chiesto l'accertamento della reale natura giuridica del contratto di locazione in essere con il [redacted] contratto che il conduttore qualifica non come contratto ad uso transitorio ma quale contratto di locazione ad uso abitativo rientrante nell'alveo della legge n. 392 del 1978 - in quanto datato 31 marzo 1998 e precedente la nuova legge n. 431 del 1998 entrata in vigore il 30 dicembre 1998-, e la condanna del locatore alla restituzione delle differenze tra il canone convenzionalmente pattuito ed il canone dovuto nella misura di legge, a far data dal momento della stipula sino alla data di rilascio dell'immobile locato, in virtù del noto meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative ex artt. 1339, 1419, secondo comma, c.c. e 79 legge n. 392 del 1978.

Queste in estrema sintesi le posizioni giuridiche difensive delle parti e le rispettive pretese e domande, per maggiore chiarezza espositiva questo Giudice dichiara sin d'ora di voler procedere secondo la seguente scaletta di argomenti: 1. natura giuridica del contratto di locazione intercorrente tra il locatore [redacted] ed i convenuti [redacted]

2. durata del contratto e data di scadenza dello stesso; 3. domanda di ripetizione dell'indebitito del conduttore 4. altre domande del locatore 5. epilogo delle domande svolte nel corso del giudizio e riferibilità ai soggetti di causa; 6. spese di lite.

1. *Natura del contratto di locazione intercorrente tra il* e

Questo Giudice aderisce alla tesi del difensore del conduttore secondo il quale il contratto intercorrente con il locatore sia da qualificare come un contratto di locazione ad uso abitativo con durata quadriennale da assoggettare alla disciplina giuridica vincolistica della legge n. 392 del 1978, essendo il contratto per cui è causa stato stipulato in data 31 marzo 1998: a tale conclusione si perviene alla stregua di varie considerazioni.

Innanzitutto soccorre il dato letterale del contratto che espressamente prevede che il signor per conto della proprietà accettò di ospitare nell'appartamento oggetto del contratto i conduttori per dodici mesi a decorrere dal primo aprile 1998 sino al 31 marzo 1999: il contratto non menziona alcuna esigenza abitativa di natura transitoria, di talché la previsione di durata annuale si pone in insanabile contrasto con quanto previsto dagli artt. 1 e 79 della legge n. 392 del 1978.

Non mutano poi lo stato delle cose né le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte locatrice né il contenuto dell'interrogatorio formale reso dallo i testi e di parte locatrice hanno infatti riferito di non essere stati presenti al momento della stipula del contratto, e di avere saputo della concordata durata annuale del rapporto dal locatore o dal rappresentante, di talché essi non hanno avuto percezione diretta dei fatti e dello svolgimento delle trattative intercorse tra i contraenti e non sono pertanto sul punto credibili; quanto poi all'interrogatorio formale reso dallo quest'ultimo non ha reso dichiarazioni confessorie tali da inficiare le domande azionate, avendo piuttosto confermato che l'appartamento di gli serviva per motivi di lavoro.

Soccorre sulla specifica questione in esame la sentenza del Supremo Collegio n. 8077 del 31 marzo 2007 secondo cui *"Il principio generale che governa il regime delle locazioni è quello della normale durata quadriennale della locazione abitativa; la norma derogatrice che consente una durata minore costituisce, pertanto, un'eccezione. Ne consegue che, in quanto tale, non solo deve essere espressamente pattuita, ma deve essere anche espressamente giustificata; con l'ulteriore conseguenza che sulla parte interessata grava un onere di allegazione e prova sia di*

detta clausola che della ragione di deroga delle norme sulla durata legale": nel presente caso manca nel contratto 31 marzo 1998 l'esistenza di una clausola derogatrice della durata quadriennale *ad hoc*, ma anche a volerla ritenere sussistente parte locatrice non ne ha giustificato in maniera credibile le ragioni di deroga.

La circostanza poi che il locatore [redacted] non abbia mai inviato una disdetta prima del 2 febbraio 2004 per sollecitare il rilascio dell'immobile locato alla data asseritamente concordata conferma il fatto che non era intenzione originaria comune delle parti contraenti quella di pattuire un contratto transitorio di durata annuale.

Coglie nel segno infine la menzione che la difesa di parte conduttrice ha fatto in sede di discussione orale circa il contenuto dell'art. 26, lettera a), della legge n. 392 del 1978 – norma oramai non più in vigore – che estende il campo di applicazione del capo I della legge n. 392 del 1978, e della relativa disciplina vincolistica, alle locazioni ad uso transitorio nel solo caso in cui il conduttore abbia abitato stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio: nel presente caso è assolutamente pacifico il fatto che il [redacted] risiedeva - e continua a risiedere - nell'immobile locato al fine di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.

Dalle considerazioni che precedono consegue che il contratto di locazione stipulato tra il locatore [redacted] ed i conduttori [redacted] in data 31 marzo 1998, lungi dall'essere di natura transitoria, è inequivocabilmente da intendersi assoggettato alla disciplina vincolistica di cui alla legge numero 392 del 1978 ed avente pertanto una durata quadriennale a far data dal primo aprile 1998.

2. Durata del contratto e data di scadenza dello stesso

Il contratto oggetto di lite, stipulato in data 31 marzo 1998, è stato, dopo un primo rinnovo tacito sino al 31 marzo 2002, disdettato con missiva del 2 febbraio 2004: si discute se in virtù della predetta disdetta il contratto sia stato validamente disdettato dal locatore ed abbia cessato di produrre effetti per la data del 31 marzo 2006 come sostenuto da parte locatrice o, come sostenuto al contrario dalla difesa di parte conduttrice, se lo stesso contratto abbia cessato di produrre effetti per la data di scadenza del successivo quadriennio del 31 marzo 2010.

Il Giudice propende per quest'ultima soluzione, in virtù dell'applicazione alla presente fattispecie dell'art. 2, commi sesto e primo, della legge n. 431 del 1998.

X

Il contratto in questione infatti, stipulato nel marzo del 1998 durante la vigenza della disciplina dell'equo canone e tacitamente rinnovatosi, alla data del 31.03.2002, dopo l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per non avere il locatore esercitato la rituale facoltà di recesso in tempo utile ad evitarne la tacita riconduzione, e cioè, nel caso oggetto del presente giudizio, entro il 30.09.2001, ricade, a parere di questo Tribunale, nell'alveo della previsione dell'art. 2, comma sesto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: il contratto, di conseguenza, confluisce nel regime di autonomia limitata di cui al primo comma del medesimo art. 2 che impone una durata di vigenza negoziale di quattro anni dalla pregressa scadenza rinnovabile per altri quattro, salvo facoltà di diniego di rinnovo nei casi e con la forme contemplate dall'art. 3, primo comma, del medesimo testo normativo.

Tale opzione ermeneutica si impone nel caso al vaglio della presente controversia per il fatto che, non essendosi il contratto di locazione stipulato tra il [REDACTED] ed il conduttore [REDACTED] ancora tacitamente rinnovato al momento di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, il locatore [REDACTED] ha avuto a disposizione un ampio lasso di tempo per decidere se disdettare o lasciar proseguire il rapporto (dal 30 dicembre 1998 sino al 30 settembre 2001), di talché il mancato invio della disdetta deve ritenersi manifestazione tacita della volontà di parte locatrice ad acconsentire al contratto in essere l'applicazione del nuovo regime normativo. X

Dalle considerazioni che precedono discende che, non essendo stata inoltrata, ad opera della proprietà, la disdetta del 2 febbraio 2004 - per la scadenza del 31 marzo 2006 - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 431 del 1998, il contratto deve ritenersi prorogato - e definitivamente cessato - per la data di scadenza del successivo quadriennio del 31 marzo 2010, data scaduta la quale l'immobile locato dovrà essere lasciato libero da parte del conduttore [REDACTED] a favore della proprietà.

3. Domanda di ripetizione dell'indebito del conduttore Zaina Said

Una volta riconosciuta la natura giuridica del contratto oggetto di lite quale contratto rientrante nell'alveo normativo della legge n. 392 del 1978, la domanda di ripetizione è senz'altro da accogliere, in virtù del noto meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative ex artt. 1339, 1419, secondo comma, c.c. e 79 legge n. 392 del 1978, avendo il conduttore [REDACTED] pagato un canone convenzionale di ammontare superiore rispetto al dovuto per legge, come ha evidenziato la c.t.u. svolta in corso di causa: qui il problema riguarda il *dies ad quem* fino al quale il conduttore è

legittimato a chiedere le differenze dovute, in particolare se la domanda di indebito possa formularsi a far data dal 01.04.1998 (data di inizio del rapporto locativo) sino al 31.03.2002 (data di scadenza del primo quadriennio e di rinnovo tacito del contratto secondo la normativa della legge n. 431 del 1998), oppure sino alla data di definitiva scadenza del contratto del 31.03.2010.

Sullo specifico punto questo Giudice deve immediatamente evidenziare che nelle more del giudizio è intervenuta, circa un mese prima della decisione, la sentenza della Suprema Corte n. 12996 del 5 giugno 2009, rv. n. 608386, che ha deciso un caso analogo a quello in esame statuendo che *“Nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1988, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 431 del 1998, il conduttore - in difetto di una norma che disponga l'abrogazione dell'art. 79 della menzionata legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o precluda l'esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data - è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto del comma 5 dell'art. 14 della medesima legge n. 431 del 1998, ad esercitare l'azione prevista dall'indicato art. 79 diretta a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell'azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998”*; tale sentenza pare attagliarsi perfettamente al caso in esame, essendosi il contratto oggetto della presente lite rinnovato tacitamente ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 431 del 1998 ed avendo previsto un canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e seguenti della legge n. 392 del 1978.

Ciononostante questo Giudice ha ritenuto di disattendere il sia pur autorevole insegnamento della Corte Suprema sopra riportato e di accogliere sul punto la prospettazione di parte locatrice secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito va limitata al periodo intercorrente tra la data del 01.04.1998 (data di inizio del rapporto locativo) sino al 31.03.2002 (data di scadenza del primo quadriennio e di rinnovo tacito del contratto secondo la normativa della legge n. 431 del 1998), e ciò sulla base della seguente considerazione.

La tesi della Suprema Corte può essere così riassunta: ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 si applicano le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data, ivi compreso la disciplina vincolistica in materia di *quantum debeatur* a titolo di canoni di locazione, e ciò per tutta la loro durata (art. 14, quinto comma, legge n. 431 del 1998), salvo che per la durata del rapporto per la cui disciplina giuridica normativa al contrario opera il meccanismo della nuova legge previsto dal combinato disposto dei commi primo e sesto della legge 431 del 1998: il canone convenzionalmente pattuito in misura superiore a quello legale, aggiunge la Corte, rimane tale per tutta la durata del rapporto negoziale, sia pur quest'ultimo successivamente rinnovatosi sotto la vigenza della nuova disciplina della legge n. 431 del 1998, di talché, in assenza di una norma che abbia disposto l'abrogazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o che abbia precluso l'esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni contrastanti con la disciplina vincolistica della predetta legge n. 392 del 1978, al conduttore è consentito chiedere la ripetizione di quanto pagato in eccedenza rispetto al canone legale con il meccanismo della sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative in base agli artt. 1339, 1419, secondo comma, c.c. e 79 legge n. 392 del 1978 anche per il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998, e cioè, chiarisce la Corte, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza.

Ma tale tesi non tiene conto del fatto che, così ragionando, per tutti i contratti stipulati sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 che si sono tacitamente rinnovati sotto la vigenza della nuova disciplina della legge n. 431 del 1998 il locatore coniuga e sconta gli svantaggi derivanti dalla nuova disciplina della legge n. 431 del 1998 in punto rinnovo del contratto di locazione per due successivi quadrienni – salvo il caso di disdetta inviata per la scadenza del primo quadriennio che sia motivata ex art. 3, primo comma, della legge n. 431 del 1998 – con l'ulteriore peso di dover tollerare la prosecuzione del rapporto locativo in essere per altri otto anni al canone nella misura legalmente predeterminata, il che appare francamente troppo; si consideri poi che lo spirito della legge n. 431 del 1998 era quello di aumentare la stabilità delle locazioni abitative a fronte del riconoscimento della possibilità al locatore di negoziare un canone legato alle vicende del mercato, di talché appare contrastante con la *ratio legis* la soluzione che impone la misura del canone legalmente predeterminata dagli artt. 12-26 della legge n. 392 del 1978 anche per il periodo di protrazione del rapporto

locativo in essere tra le parti successivo al primo rinnovo tacito avvenuto sotto l'egida della nuova legge n. 431 del 1998, vale a dire, nel caso al vaglio del presente giudizio, per il periodo successivo al 31 marzo 2002.

Ne consegue che, non essendo emerse contestazioni sul tema *quantum debeatur* indicato in sede di c.t.u., il locatore [REDACTED] deve essere condannato alla restituzione, a favore del conduttore [REDACTED] della somma di Euro 15.296,63 a titolo di indebito pagamento per canoni di locazione corrisposti nel periodo 01.04.1998 – 31.03.2002 e non dovuti, oltre su tale somma gli interessi legali ex art. 1284 c.c. a far data dal 26 luglio 2005 sino all'effettivo saldo.

4. Altre domande del locatore Leone Pandolfi

Le altre domande azionate dal locatore [REDACTED] nei confronti dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] sono fondate ad eccezione della domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti, contratto che, come si è visto in precedenza, andrà comunque a scadere il prossimo 31 marzo 2010.

Fondata è la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali non pagate per gli anni 2002/2006, non potendosi sul punto accogliere la tesi di parte convenuta secondo cui il canone concordato *ab origine* in sede di contratto doveva ricomprendere anche il dovuto a titolo di oneri accessori: pacifico pertanto il mancato pagamento delle spese ad opera dei conduttori [REDACTED] questi ultimi devono essere condannati, non essendo emerse contestazioni sul tema *quantum debeatur* indicato in sede di c.t.u., al pagamento a favore del [REDACTED] della somma di Euro 2.066,17 a titolo di oneri accessori per gli anni 2002/2006, oltre gli interessi legali ex art. 1284 c.c. a far data dai singoli pagamenti sino all'effettivo saldo.

Fondata è altresì la domanda di condanna dei conduttori [REDACTED] al pagamento, a favore del locatore [REDACTED] della somma di Euro 568,00 a titolo di canone di locazione per il mese di luglio del 2005: per tale unico mese infatti il conduttore [REDACTED] ha indirizzato il pagamento a beneficio del locatore presso l'indirizzo di [REDACTED] [REDACTED] quando al contrario tutti le copie dei vagli indirizzati alla proprietà erano state in precedenza – e lo sono state anche in data successiva - inoltrate all'indirizzo di [REDACTED] il che porta a dire che con molta probabilità il locatore non ha ricevuto il pagamento relativo al mese di luglio 2005: sulla somma di Euro 568,00

andranno calcolati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. a far data dal primo luglio 2005 sino all'effettivo saldo.

Fondata è poi la domanda di condanna dei conduttori [redacted] al risarcimento del danno a favore del locatore [redacted] nella misura di Euro 150,00, oltre sua tale somma la rivalutazione secondo gli indici istat F.O.I. e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 21 febbraio 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo: il fatto storico dell'intasamento del tubo di scarico nel bagno e della necessità della riparazione, a causa dell'incuria dei conduttori nell'uso degli scarichi, è stato positivamente accertato sia in sede di istruttoria orale che per via documentale (vedi i docc. nn. 15 e 16 del fascicolo di parte [redacted] rg. n. 47050/2005), di talché la relativa domanda è del pari da accogliere.

Da disattendere è al contrario, come si è anticipato, la domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le odierne parti del giudizio per inadempimento imputabile ai conduttori [redacted] non risultando complessivamente la parte conduttrice, sia pur considerando le singole poste debitorie gravanti sulla stessa, complessivamente debitrice della parte locatrice ma al contrario creditrice.

5. Epilogo delle domande svolte nel corso del giudizio e riferibilità ai soggetti di causa

Devesi dichiarare il difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio del convenuto [redacted] rispetto alle domande azionate dal conduttore [redacted] [redacted] l' [redacted] infatti ha agito in veste di rappresentante [redacted] spendendo il nome di quest'ultimo all'atti della stipula del contratto di locazione, sicché non può essere considerato parte sostanziale essendosi riverberati gli effetti giuridici negoziali unicamente sulla sfera soggettiva del locatore proprietario [redacted]

Devesi poi dichiarare il difetto di titolarità attiva nel rapporto dedotto in giudizio della ricorrente [redacted], non avendo quest'ultima, pur essendo comproprietaria dell'immobile locato assieme al marito [redacted] ricoperto la veste di contraente in seno al contratto di locazione che è stato oggetto del presente giudizio.

Il conduttore [redacted] deve essere infine dichiarato contumace, non essendo mai tale dichiarazione stata fatta a verbale di causa e non essendo pertanto stato accertato il relativo *status*.

6. Spese di lite

La reciproca soccombenza del locatore [redacted] e del conduttore [redacted] inducono questo Giudice a compensare per metà le spese di lite e ad addossare la rimanente metà a parte locatrice, nella misura accertata in dispositivo, in quanto prevalentemente soccombente; per le rimanenti parti del giudizio ragioni di equità comportano la compensazione integrale delle spese.

Le spese di c.t.u. devono al contrario essere addossate interamente alla parte locatrice, essendo stata la c.t.u. necessaria al fine del definitivo accertamento del dovuto ad opera del [redacted]

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- Accerta che il contratto di locazione stipulato tra il locatore [redacted] ed i conduttori [redacted] in data 31 marzo 1998 è sottoposto alla disciplina vincolistica di cui alla legge numero 392 del 1978;
- Condanna [redacted] al pagamento, a favore di [redacted] della somma di Euro 15.296,63 a titolo di indebito pagamento per canoni di locazione non dovuti, oltre interessi legali a far data dal 26 luglio 2005 sino all'effettivo saldo;
- Accerta la cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato in data 31 marzo 1998 tra il locatore [redacted] ed i conduttori [redacted] per la data del 31 marzo 2010;
- Condanna i conduttori [redacted] al rilascio dell'immobile locato sito in [redacted] libero da persone e/o cose;
- Fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 31 marzo 2010;
- Condanna i conduttori [redacted] al pagamento, a favore del locatore [redacted], della somma di Euro 2.066,17 a titolo di oneri accessori per gli anni 2002/2006, oltre interessi legali a far data dai singoli pagamenti sino all'effettivo saldo;
- Condanna i conduttori [redacted] al pagamento, a favore del locatore [redacted], della somma di Euro 568,00 a titolo di canone di

locazione per il mese di luglio del 2005, oltre interessi legali a far data dal primo luglio 2005 sino all'effettivo saldo;


- Condanna i conduttori [redacted] al risarcimento del danno a favore del locatore [redacted] danno quantificato in Euro 150,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat F.O.I. ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 21 febbraio 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo;
- rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti [redacted];
- dichiara il difetto di titolarità passiva del convenuto [redacted];
- dichiara il difetto di titolarità attiva della ricorrente [redacted] nei limiti di cui in motivazione;
- pone le spese di c.t.u. interamente a carico di parte ricorrente [redacted];
- compensate per metà le spese di lite tra [redacted] condanna [redacted] al pagamento della rimanente metà delle spese di lite sostenute dal convenuto [redacted], spese liquidate in tale misura in Euro 75,23 per spese, Euro 1.238,00 per diritti ed Euro 2.105,50 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 12,50 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra le rimanenti parti del giudizio.

Così deciso in Milano, il 10 luglio 2009

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

Giacomo Rota



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, - 1 SET. 2009

